



XII legislatura - DDL n. 457 (versione del 23.05.97)

Testo presentato

Atti parlamentari

Assemblea regionale siciliana

XII Legislatura Documenti: disegni di legge e relazioni - Anno
1997

(n. 457)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione siciliana
(PROVENZANO)

su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente
(GRIMALDI)

il 23 maggio 1997

Norme per la tutela dell'ambiente abitativo e dell'ambiente
esterno dall'inquinamento acustico

----O----

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

con il disegno di legge che segue si propone la tutela dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico che in questi ultimi tempi è stato anche additato come una delle cause che disturbano sia il sistema nervoso degli abitanti sia l'habitat in genere con i conseguenti riflessi sulla salute pubblica.

La normativa riguardante l'inquinamento acustico attualmente vigente in Italia prende avvio con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, che ha fissato, in applicazione delle leggi n. 833 del 1978 e n. 349 del 1986, i limiti massimi di esposizione al rumore.

Lo stesso decreto contiene inoltre delle disposizioni riguardanti principi organizzativi e indirizzi per l'attività di regioni, province e comuni.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 517 del 19-30 dicembre 1991 ha annullato questo gruppo di norme in quanto non potevano essere contenute in un decreto in mancanza di una idonea copertura legislativa.

La suddetta sentenza ha di fatto svuotato di contenuto il decreto 1 marzo 1991, non permettendo alle amministrazioni competenti di attuare una rigorosa politica ambientale nel settore dell'inquinamento acustico.

Con la legge 26 ottobre 1995, n. 447, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 ottobre 1995, è stata infine emanata la normativa quadro di riferimento relativa alla prevenzione dall'inquinamento acustico; la legge in questione fornisce le definizioni relative all'inquinamento acustico, indica le competenze dei vari rami dell'Amministrazione centrale e locale, le norme di riferimento per il risanamento e per il controllo, le sanzioni ecc.

All'articolo 4 della sopra detta legge sono previste le competenze delle regioni che, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa (cioè entro il 29 dicembre 1996), avrebbero dovuto definire con legge criteri ed indicazioni che permettessero alle amministrazioni locali l'espletamento delle funzioni attribuite; in particolare tali indicazioni avrebbero dovuto riferirsi ai seguenti argomenti: classificazione del territorio comunale, piani di risanamento, svolgimento delle attività di controllo, poteri sostitutivi e sanzioni in caso di inadempienze.

In tale ottica lo scrivente cui compete la trattazione della materia, relativa all'inquinamento acustico, ha quindi predisposto uno schema di disegno di legge regionale aderente a quanto precedentemente esposto.

Il disegno di legge è improntato alla regolamentazione dell'uso del territorio sin dalla entrata in vigore degli strumenti urbanistici dei comuni

La politica di difesa dall'inquinamento acustico non può infatti esimersi da disporre precise norme anche per l'uso del territorio ed a tal uopo viene proposto che:

- gli strumenti urbanistici dei comuni dovranno uniformarsi, se nuovi, o essere adeguati, se esistenti, alla suddivisione del territorio in classi con diversi limiti di livello sonoro effettuata dagli stessi comuni secondo i criteri indicati nell'allegato schema. Ciò comporterà la conseguenza che l'istruttoria degli strumenti urbanistici dovrà valutare in relazione all'uso degli ambiti territoriali i limiti di livello sonoro che sono sopportabili;

- così operando si verificherà un adeguamento della normativa della legge n. 447 alla legislazione regionale. Infatti l'articolo 8 della legge n. 447 indica le modalità di

adeguamento ai principi della prevenzione dell'inquinamento acustico dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge n. 349 del 1986; a tal proposito si ricorda che nella Regione siciliana, determinate attività produttive sono soggette al preventivo rilascio del nulla osta all'impianto (articolo 5 della legge regionale n. 181 del 1981); sembra opportuno che tali progetti vengano redatti anche in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate che scaturiranno dalle zonizzazioni che effettueranno i comuni nel rispetto dei limiti di legge.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.

Finalità della legge

1. Nell'ambito della Regione siciliana le leggi nazionali dirette alla tutela dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico si applicano con le integrazioni e specificazioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Classificazione del territorio

1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano la classificazione del proprio territorio in zone secondo le previsioni recate dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'8 marzo 1991. La suddetta classificazione permette di intervenire sulle situazioni esistenti in modo da procedere al risanamento delle situazioni fuori limite al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995.

2. I comuni devono procedere alla classificazione di cui al comma 1, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e delle esigenze di tutela delle popolazioni dall'inquinamento acustico; i criteri a cui attenersi per la suddetta classificazione sono contenuti nell'allegato A della presente legge.

3. I comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati, dovranno in essi tenere conto, (nella localizzazione di aree produttive, servizi, aree protette, verde pubblico ecc.), dei criteri contenuti

nell'allegato A della presente legge, stabilendo come principio il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, che abbiano dei valori limite che differiscano di più di 5 dBA di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

4. Nel caso di classificazione del territorio nei comuni già dotati di strumenti urbanistici, il contenuto di questi deve essere coordinato con quanto previsto nella classificazione di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile rispettare i vincoli imposti dalla suddetta classificazione a causa di precedenti destinazioni d'uso, si deve procedere all'adozione di piani di risanamento acustico o eventualmente alla delocalizzazione della sorgente disturbante.

5. Nella fase di classificazione, i comuni devono destinare delle aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. Tali aree dovranno essere ubicate in modo da non creare pregiudizio per le aree più protette.

Art. 3.

Disposizioni in materia di impatto acustico.

1. Per le opere di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 la documentazione riguardante l'impatto acustico è resa dai soggetti titolari secondo quanto stabilito in apposito regolamento emanato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. La documentazione di cui sopra deve essere redatta in modo da prevedere l'impatto acustico delle opere di cui si chiede la realizzazione o l'utilizzazione. Tali opere devono essere ubicate in modo da rispettare le previsioni di utilizzo del territorio stabilite nella classificazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, oltre che quelle dello strumento urbanistico vigente.

3. L'istruttoria dei progetti viene svolta dalle amministrazioni competenti in base all'ambito territoriale, comunale, provinciale, regionale, in cui si colloca l'opera progettata.

Art. 4.

Autorizzazioni comunali

1. All'atto del rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 26 ottobre

1995, n. 447 il comune deve verificare la rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente sull'inquinamento acustico.

2. Entro sei mesi dal rilascio dei suddetti provvedimenti il comune, coadiuvato dal servizio di igiene ambientale dell'azienda unità sanitaria locale competente, accerta, tramite sopralluogo e relativo rilievo fonometrico, che le attività in questione rispettino i limiti di legge.

3. I comuni possono autorizzare lo svolgimento di attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, della succitata legge.

4. L'istanza per l'autorizzazione di cui al comma 3 deve indicare espressamente l'esatto periodo di svolgimento dell'attività. Il termine dell'autorizzazione può venire prorogato esclusivamente per motivi sopravvenuti che dovranno essere documentati.

6. Per le aree incluse nella classe I la deroga di cui al comma 3 può essere assentita esclusivamente ove le attività medesime siano indispensabili per il funzionamento delle strutture ubicate nelle aree stesse.

Art. 5.

Controlli

1. Per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, nelle more dell'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, sono utilizzati i competenti servizi di igiene ambientale delle competenti aziende unità sanitarie locali opportunamente potenziati come di seguito stabilito.

2. Nel caso di ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, la provincia per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza utilizza i servizi di cui al comma 1 come organo tecnico.

3. Nel caso di ambiti territoriali più ampi le funzioni di controllo sono svolte dalla provincia in cui ricadono gli impianti.

4. Il comune esercita le funzioni amministrative di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c), d) della legge n. 447 del 1995, avvalendosi per gli aspetti tecnici dei competenti servizi di igiene ambientale delle competenti aziende unità sanitarie locali competenti per il territorio.

3. Al fine di rendere operativi i servizi di igiene

pubblica delle aziende unità sanitarie locali, essi sono dotati di personale e strumentazione nella misura di n. 2 fonometri e di n. 3 unità di personale tecnico per ogni laboratorio. La suddetta dotazione potrà essere potenziata su richiesta degli stessi uffici qualora risultasse necessario.

Art. 6.

Piani di risanamento acustico

1. Al fine del conseguimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 447 del 1995 nelle zone in cui a causa di precedenti destinazioni d'uso del territorio non sia possibile rispettare i vincoli riportati nell'allegato A della presente legge, ovvero nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della stessa legge, i comuni procedono all'adozione di piani di risanamento.

2. Nella redazione dei piani di cui al comma 1 i comuni devono recepire quanto previsto in eventuali piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e dei piani di contenimento e abbattimento del rumore presentati dalle società o enti gestori di servizi pubblici o delle relative infrastrutture. Deve essere inoltre assicurato il coordinamento con il piano urbano del traffico ai sensi della legge 30 aprile 1992, n. 285.

3. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale e trasmessi alla Regione che in base alle proposte pervenute ed alla disponibilità finanziaria, predispone un piano triennale per la bonifica dall'inquinamento acustico dando priorità alle situazioni di maggiore degrado ambientale.

4. I contenuti minimi del piano di risanamento dovranno essere i seguenti:

a) l'individuazione in seguito a campagne di monitoraggio delle tipologie ed entità dei rumori, comprese le sorgenti mobili;

b) l'individuazione dei soggetti titolari di sorgenti disturbanti a cui compete l'intervento e l'indicazione di massima del tipo di intervento da realizzare;

c) l'indicazione degli interventi sulla viabilità;

d) l'indicazione delle priorità, modalità e tempi di risanamento;

e) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

f) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

g) l'eventuale chiusura o limitazione del traffico in zone protette e/o di particolare pregio storico, artistico e ambientale.

5. Il comune può ampliare i contenuti minimi di cui al comma 4 e l'Amministrazione regionale può richiedere integrazioni nel caso di particolari situazioni al fine del raggiungimento degli scopi di cui al comma 1.

Art. 7.

Poteri sostitutivi

1. Nel caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti, ovvero di conflitto tra gli stessi nella predisposizione di quanto previsto dagli articoli 2 e 6, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può nominare dei commissari ad acta.

Art. 8.

Sanzioni

1. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e destinate per il 70 per cento ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della succitata legge.

Art. 9.

Finanziamenti per la classificazione del territorio e per le dotazioni dei servizi di igiene ambientale

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1 è prevista la spesa di lire 5.000 milioni.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5 è prevista la spesa di lire 5.000 milioni.

3. Le somme previste ai commi 1 e 2 sono iscritte negli appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione siciliana.

Art.10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ALLEGATO A

Classificazione del territorio ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Criteri Generali

Appare chiaro che la complessità ed i problemi connessi ad una classificazione del territorio, riferita all'inquinamento

acustico, debba essere affrontata in collaborazione tra diverse professionalità e competenze.

Il gruppo di lavoro che a livello comunale si occuperà di tali problematiche dovrebbe risultare composto da personale qualificato proveniente dagli Assessorati comunali preposti alla pianificazione e gestione del territorio, alla viabilità e all'ambiente, nonché igienisti ed esperti di acustica dei laboratori di igiene e profilassi e delle unità sanitarie locali competenti per il territorio; in una fase preliminare i comuni potrebbero organizzare dei corsi di aggiornamento per il personale su queste tematiche.

La zonizzazione risulta la prima delle azioni da compiere sul territorio, alla quale devono seguire sia la conoscenza dei livelli di rumore esistenti, sia un programma di recupero delle situazioni fuori limite. Tale programma stabilirà le priorità degli interventi che gradualmente dovranno essere adottati, che potranno anche prevedere nelle situazioni più critiche, la rilocalizzazione delle attività incompatibili acusticamente.

In questa procedura si dovrà tenere conto anche dello stato di applicazione delle previsioni degli strumenti urbanistici locali, in modo da valutare l'eventualità di modificarne le parti non ancora attuate ed eventualmente procedere alla revisione di alcune scelte di piano, dopo la verifica ad esempio dell'incompatibilità acustica di insediamenti che il piano prevede contigui.

I criteri generali a cui riferirsi possono essere così riassunti:

- utilizzo di una base cartografica quanto più possibile aggiornata che contenga anche le informazioni sulla suddivisione territoriale in zone a diversa destinazione d'uso (P.R.G. e/o altro);
- limitazione delle microsuddivisioni di zone in modo da evitare una classificazione frammentaria del territorio;
- divieto di contatto diretto di aree anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori previsti per queste aree si discostino in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente. Qualora questa procedura non risultasse praticabile, ad esempio in zone già urbanizzate con preesistenti destinazioni d'uso, occorrerà prevedere dei piani di risanamento;
- previsione di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- classificazione della rete viaria e ferroviaria, (fermo

restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge n. 447 del 1995, in quanto nella maggior parte dei casi responsabile dell'inquinamento urbano;

- possibilità dell'individuazione da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, di aree in cui si indichino dei limiti inferiori a quelli di legge, ovvero in aree a prevalente concentrazione turistica stagionale, eventuale adozione di una doppia classificazione (es. estiva invernale).

Criteri per l'individuazione delle classi

Il sistema di seguito descritto viene proposto per evidenziare le differenze fondamentali tra le sei classi previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, in modo da dare ai comuni

dei criteri oggettivi per l'identificazione delle aree appartenenti alle singole classi.

Le classi I, V e VI verranno trattate a parte in quanto di più facile identificazione, le classi II, III, e IV risultano invece di più difficile identificazione in quanto zone più complesse per la presenza contemporanea di più condizioni.

Classe I, aree particolarmente protette.

Si dovranno definire sulla cartografia le zone di massima tutela: scuole, ospedali, parchi, giardini pubblici; il verde a destinazione sportiva non è da considerarsi come zona da rispettare in quanto la quiete non è condizione indispensabile per la sua fruizione.

Per gli edifici in cui sono presenti strutture scolastiche o sanitarie ma che hanno un uso prevalentemente abitativo, si dovrà utilizzare la classe relativa a quest'ultimo tipo di utilizzazione.

Si ritiene opportuno inoltre classificare in zona I anche le aree di particolare interesse storico ed architettonico, paesaggistico ed ambientale, considerato che per la loro fruizione la quiete è condizione importante.

Pertanto devono essere inseriti in classe I le riserve naturali e le zone di interesse storico archeologico e i parchi compatibilmente con i relativi regolamenti.

La possibilità che applicando questi criteri si possa arrivare per certe zone ad una suddivisione in cui siano presenti piccole macchie viene accettata solo in casi eccezionali stante la necessità di proteggere dal rumore le attività che vengono svolte in classe I.

Indirizzi per l'individuazione delle classi II, III, IV.

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree

di tipo misto, aree di intensa attività umana.

Il comune opera una indagine preliminare sulle aree interessate, utilizzando i parametri che sono di seguito definiti.

Per procedere alla identificazione sul territorio urbano delle diverse zone da inserire nelle classi II, III, IV occorre innanzi tutto operare la scelta di una unità di base territoriale, fondamentale per perimetrare le aree interessate, ed in seguito definire i parametri di valutazione da utilizzare.

Per quanto riguarda il primo aspetto si è scelto come unità di base l'isolato, definito come quella porzione di territorio compreso fra l'intersezione di tre o più strade.

Per il secondo problema, si ricorre all'utilizzo di tre parametri di valutazione:

- la densità di popolazione;
- la densità di esercizi commerciali;
- la densità di attività artigianali.

Per quanto attiene alla densità di popolazione espressa in abitanti per ettaro si è fatto riferimento a valori di carattere igienistico indicati in letteratura e sono state quindi prese come riferimento le fasce seguenti:

- BASSA DENSITA' < 100 abitanti /ha
- MEDIA DENSITA' da 100 a 200 abitanti /ha
- ALTA DENSITA' > 200 abitanti /ha.

Per l'aspetto relativo alla densità di esercizi commerciali, espresso in abitanti per numero di esercizi si utilizzano i dati relativi a tutte le provincie italiane (ISTAT 89) dalla cui distribuzione avente valore medio pari a 42 abitanti/esercizio sono stati stabiliti i seguenti parametri:

- LIMITATA DENSITA' > 44 abitanti/esercizio;
- MEDIA DENSITA' da 44 a 39 abitanti/esercizio;
- ALTA DENSITA' < 39 abitanti/esercizio.

Le attività artigianali presenti nel contesto urbano sono un aspetto ricorrente nella struttura urbanistica dei nostri centri, è possibile classificare tale aspetto con i seguenti parametri:

- ASSENZA superficie occupata/sup. totale = 0;
- LIMITATA PRESENZA sup. occupata/sup. totale < 0.33;
- PRESENZA sup. occupata/sup. totale > 0.33.

Ciascun isolato sarà pertanto caratterizzato dai valori assunti dai tre parametri che lo caratterizzano. Questa caratterizzazione potrà avvenire assegnando un punteggio

corrispondente, ottenuto sommando valori attribuiti a ciascuno dei tre parametri desumibili dalla seguente tabella.

| PARAMETRI | VALORI | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| DENSITA' POPOLAZIONE | BASSA | MEDIA | ALTA |
| DENSITA' ESERCIZI COMMERCIALI | LIMITATA | PRESENZA | ELEVATA |
| DENSITA' ATTIVITA' ARTIGIANALI | ASSENZA | PRESENZA | LIMITATA |
| PUNTEGGIO | 1 | 2 | 3 |

Gli isolati con punteggio minore o uguale a 4 sono di classe II.

Gli isolati con punteggio compreso da 5 a 6 sono di classe III.

Gli isolati con punteggio uguale o superiore a 7 sono di classe IV.

Eseguita la classificazione di ciascun isolato di cui è composto l'insediamento urbano, ai fini di eliminare o comunque ridurre l'eventuale presenza di zone a 'macchia di leopardo', occorrerà procedere per aggregazione di isolati adiacenti, per cui un singolo isolato andrà riassorbito nella classificazione di quelli confinanti purchè questi ultimi appartengano tutti alla stessa classe.

Classi V e VI, aree prevalentemente industriali, aree esclusivamente industriali.

Le classi in questione sono generalmente individuabili nelle zone D del P.R.G.

Alla classe V appartengono gli insediamenti di tipo artigianale, industriale con limitata presenza di abitazioni.

Alla classe VI appartengono tutte le aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale di custodia.

Classificazione della rete viaria e ferroviaria

Fermo restando quanto previsto a proposito dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni prodotte dai servizi pubblici essenziali, quali ferrovie, strade statali ecc. dall'articolo 3, lettera i) della legge quadro, si ritiene fondamentale classificare la rete viaria e ferroviaria che attraversa i centri abitati.

Per operare tale classificazione, si può fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. (B.U. 26/04/1978) ed alle caratteristiche geometriche delle sezioni trasversali, che

inducono alla classificazione di seguito riportata.

- Appartengono alla classe IV 'le strade primarie e di scorrimento': tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali esterne o interne e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano; appartengono inoltre a tale classe le linee ferroviarie.

- Appartengono alla classe III 'le strade di quartiere': strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana utilizzate per servire il tessuto urbano.

- Appartengono alla classe II 'le strade locali' strade interne di quartiere, interessate pressoché esclusivamente da traffico veicolare locale.

Poiché la strada o la linea ferroviaria non costituisce di per sé una zona, la classe di appartenenza viene estesa secondo i seguenti due criteri.

- Le strade interne al centro abitato appartenenti a classi inferiori rispetto alla zona attraversata assumono la classe corrispondente a quella dell'area attraversata e qualora una strada interna al centro abitato sia a confine tra aree diversamente classificate assume automaticamente la stessa classe dell'area di categoria superiore.

- Per le strade interne al centro abitato appartenenti a classi superiori rispetto all'area attraversata, la classe di appartenenza è estesa ad una fascia definita dal 'corpo di fabbrica' della prima fila di edifici prospicienti la strada stessa, eventualmente comprensiva delle aree di pertinenza (quali giardini, cortili, orti ecc...), eventualmente compresi fra il fronte dell'edificio e la strada;

- Nel caso di strade esterne al centro abitato di autostrade o tangenziali, ubicate in zone periferiche aperte o in spazi dove il tessuto urbano è rado, nonché di linee ferroviarie, la classe di appartenenza è estesa ad una fascia di 30 metri per lato per le strade e di 50 metri per lato per la ferrovia; in modo da ridurre di almeno, 5dBA il livello sonoro prodotto.

Le zone di maggior tutela (classe I) conservano la appartenenza alla propria classe, anche se inserite, totalmente o in parte, all'interno delle suddette fasce di pertinenza stradale o ferroviaria. In tal caso occorrerà prevedere, sulla base di precise valutazioni tecnico-economiche, un piano di risanamento adeguato per

abbattimento del rumore entro i limiti previsti dalla classe
I.